



IN COLLABORAZIONE CON

Unione Triveneta dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati



Consiglio
dell'Ordine
degli Avvocati
di Treviso

Unione
Nazionale
Camere Civili



CON IL PATROCINIO DI

Consiglio Nazionale Forense



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

Organismo
Congressuale Forense



con il patrocinio
della Città di Treviso



**ASSINDUSTRIA
VENETOCENTRO**
IMPRENDITORI PADOVA TREVISO

CON IL CONTRIBUTO DI

GRUPPO24ORE

SERVICEMATICA

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Digitalizzazione

L'informatizzazione del processo civile: sviluppi possibili

Giovanni Rocchi, avvocato del Foro di Brescia
Roberto Arcella, avvocato del Foro di Napoli



Treviso, 17 giugno 2022

Di che cosa parleremo...

- ▷ L'ulteriore spinta verso la digitalizzazione impressa dalla legge delega 206/2021
- ▷ Le proposte sulla digitalizzazione nate in seno alla Commissione interministeriale per la Giustizia nel Sud
- ▷ Altre possibili evoluzioni



1.

La giustizia digitale nella legge delega

per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata (*Legge 26 novembre 2021, n. 206*)

La digitalizzazione nella legge delega

Art. 17

- Depositi telematici obbligatori (ma solo per i «soggetti esterni»)
- Depositi in modalità diverse dalla p.e.c.
- Momento perfezionativo dei depositi
- Gli atti processuali sintetici e strutturati in «campi»
- Divieto di sanzioni per le violazioni «formali» e raggiungimento dello scopo
- Revisione attestazioni di conformità
- Riordino normativa PCT
- Udienze da remoto
- Trattazione scritta (in generale, nelle separazioni cons. e nel giur. ctu)

Art. 20

- La notifica telematica obbligatoria
- Il «140 c.p.c.» telematico
- L'eccezionalità del ricorso alla notificazione analogica
- La semplificazione del procedimento di notificazione degli u.g.



*Le disposizioni contenute nell'art. 1
comma 17*

Deposito telematico obbligatorio

Comma 17/a: *«prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle **parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche**, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema»*

Modalità di deposito

Comma 17/b: *«prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con **soluzioni tecnologiche diverse** dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»*

Momento perfezionativo del deposito

Comma 17/c: *«prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel **momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione**»*

Gli atti sintetici e strutturati per “campi”

Comma 17/d: *«prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella **forma più idonea al raggiungimento del loro scopo**, nel rispetto dei principi di chiarezza e **sinteticità**, stabilendo che sia assicurata la **strutturazione di campi** necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense»*

Divieto di sanzioni per le violazioni delle specifiche tecniche

Comma 17/e: *«prevedere il **divieto di sanzioni** sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla **forma**, sui **limiti** e sullo **schema informatico** dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese».*

Le attestazioni di conformità

Comma 17/g: *«rivedere la disciplina delle **attestazioni di conformità** di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per **tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità**»*

Riordino della normativa sul PCT

Comma 17/h: *«introdurre, **in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge**, misure di riordino e **implementazione*** delle disposizioni in materia di processo civile telematico»*

** Implementare: 1. Adempiere, completare, perfezionare.*

Udienze da remoto

Comma 17/l: *«prevedere che il giudice, **fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi**, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con **collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»*

Trattazione scritta

Comma 17/m: *«prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice»*

Giuramento scritto del c.t.u.

Comma 17/n: *«prevedere che il giudice, in luogo **dell'udienza di comparizione per il giuramento** del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una **dichiarazione sottoscritta con firma digitale** recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile»*

La trattazione scritta nelle separazioni consensuali

Comma 17/o: *«prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché' offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione»*

L'esame da remoto di interdicendi, inabilitandi e beneficiandi per l'a.d.s.

Comma 17/p: *«prevedere che, nei **procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno**, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con **facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe **arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura**»*



*Le disposizioni contenute nell'art. 1
comma 20*

Priorità alle notificazioni a mezzo pec

Comma 20/a: *«prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato **esclusivamente** a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»*

...o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis...

Art. 3-bis, comma 1-bis c.a.d.: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida»

Art. 6-quater, c.a.d.: «1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo....»

Notificazioni: “il 140 c.p.c.” telematico

1/2

Comma 20/b: *«prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione **esclusivamente** mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie»*

Notificazioni: “il 140 c.p.c.” telematico

2/2

Codice della Crisi, art. 359 - Area web riservata

1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal **Ministero dello sviluppo economico**, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1) marzo 2020, definisce in particolare: **a)** la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario; **b)** le modalità di inserimento **automatico** degli atti nell'area web riservata; **c)** le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari; **d)** le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente; **e)** il contenuto e le modalità di **rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto** da notificare nell'area web riservata; **f)** il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica; **g)** il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata. **h)** le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

Notificazioni: la notifica UNEP “residuale” e la dichiarazione dell’avvocato

Comma 20/c: *«prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario»*

Semplificazione del procedimento di notificazione degli ufficiali giudiziari

Comma 20/d: *«adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici»*

2.

Le proposte della Commissione per la Giustizia nel Sud

**Intelligenza Artificiale, il “glifo” in luogo delle attestazioni,
l’ingiunzione dell’avvocato su fatture elettroniche, Tribunali
*smart...***



*Intelligenza artificiale
e giustizia*

Tra i compiti della Commissione...



*«...5) formulare proposte volte ad incrementare **l'informatizzazione**, le infrastrutture digitali e le risorse materiali degli uffici giudiziari;*

*6) Formulare proposte relative alla realizzazione e applicazione – sulla base di progetti sperimentali – dell'**intelligenza artificiale** nell'ambito del settore giustizia, al fine di supportare il giudice nell'esercizio delle sue funzioni, anche allo scopo di una maggiore efficienza dei tempi processuali...»*

Quando si parla di «giustizia predittiva» che cosa ci si aspetta?

1. Un giudizio articolato in linguaggio giuridico con motivazione e dispositivo?
2. Una risposta del tipo «Sì» oppure «No»?
3. Un numero che esprima una percentuale di successo o insuccesso della domanda?
4. Un giudizio di colpevolezza dell'imputato?
5. La quantificazione più probabile della pena?
6. Altro?

Che cosa può fare attualmente l'IA *giuridica*

Giustizia e tecnologia

Intelligenza artificiale, a Pisa l'algoritmo che «prevede» le sentenze

Il progetto della Scuola superiore Sant'Anna: una banca dati della giurisprudenza per valutare le chance di successo e i tempi di un contenzioso

di Valentina Maffione

1 giugno 2021

...
L'obiettivo è costruire una base dati semanticamente annotata, ricercabile con linguaggio naturale, consultabile da tutti». Una piattaforma che è la materia prima per poi elaborare gli algoritmi predittivi. Ma già di per sé può avere applicazioni pratiche significative: «Intanto - osserva Comandé - facilita la gestione dei flussi del contenzioso e l'assegnazione di un caso a una sezione del tribunale o all'altra. E poi dalle pronunce, che fotografano i problemi della vita reale, possono emergere indicazioni per i decisori».

Quando si parla di IA applicata alla giustizia si ventila l'idea che esistano già sistemi in grado di tradurre un fatto (*input*) in una “sentenza” (*output*): il che è una ipotesi abbastanza in là nel futuro

Che cos'è un “algoritmo”?

Insieme di regole che consentono di risolvere problemi della stessa classe

$$\begin{array}{r} 136 \times \\ 302 = \\ \hline 272 + \\ 000 - + \\ 408 - \\ \hline 41072 \end{array}$$

Generalità, finitezza, non ambiguità, correttezza ed efficienza

Che cos'è un “algoritmo”?

Parlare di un algoritmo, quindi, NON significa parlare sempre di intelligenza artificiale!

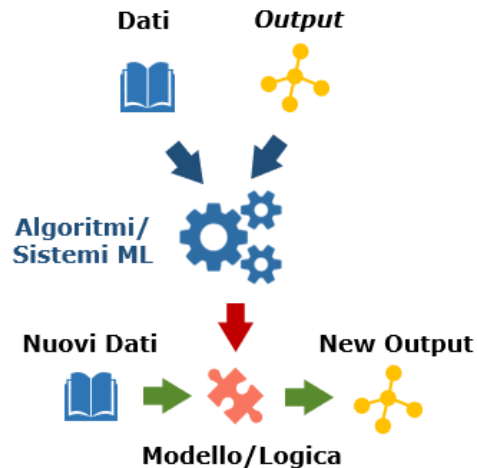
E quando si parla di intelligenza artificiale, ci si riferisce comunemente al «**machine learning**», vale a dire machine learning, vale a dire a quell'*insieme di tecniche e tecnologie che danno alla macchina la possibilità di “imparare”, essendo state esplicitamente programmate per farlo.*

Non esistono algoritmi “magici”!

Algoritmo non significa sempre IA



Algoritmo «tradizionale»



Machine learning

Esempio: calcolo danno biologico

I.A. non «machine learning»

Età

Sesso

Punti di invalidità IPP

Giorni ITT

Giorni ITP

Tabelle

Risultato €€€

Machine learning

KB: sentenze (che contengono le informazioni adoperate dal giudice per la quantificazione del danno)

Individuazione delle feature significative ai fini della quantificazione del danno e creazione di un **dataset**

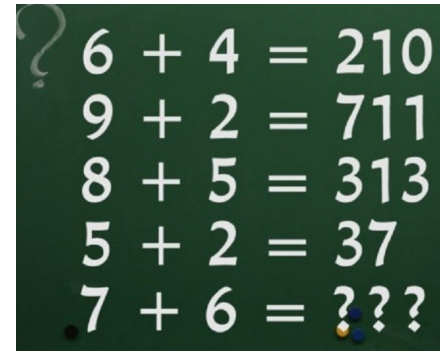
Estrazione delle relazioni e della logica che ha condotto il giudice ad una determinata quantificazione e creazione di una serie di output su base probabilistica

I.A. non «machine learning»

$$\begin{array}{r} 136 \times \\ 302 = \\ \hline 272 + \\ 000 - + \\ 408 - \\ \hline 41072 \end{array}$$

Dati + regola = risultato

Machine learning



? 6 + 4 = 210
9 + 2 = 711
8 + 5 = 313
5 + 2 = 37
7 + 6 = ???

Dai dati si estrae la regola e
si prevedono nuovi risultati

Problemi di realizzazione di sistemi di i.a. per la c.d. «giustizia predittiva»

- a) Paletti normativi
- b) Insufficienza, frammentarietà e disorganizzazione della KB normativa e giurisprudenziale ai fini dell'addestramento di un algoritmo di ML basato sull'apprendimento del linguaggio naturale (*Natural Language Processing*)
- c) Divario tra sintassi (proprietà formali del linguaggio) e semantica (che raggiunge un livello di complessità elevatissimo)

Sul piano normativo...

Art. 15 Direttiva 95/46/CE

Diritto di ciascuna persona «di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata **esclusivamente** su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc»;

Art. 17 L. 675/1996

«Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato **unicamente** su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato»

Art. 22, § 1, GDPR

«L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata **unicamente** sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona»,

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per la statuizione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale del 21/4/2021

L'Intelligenza artificiale viene catalogata come attività pericolosa. Vengono individuati **quattro livelli di rischio**:

- a) **Rischio inaccettabile.** Sono **vietati** i sistemi di intelligenza artificiale considerati una chiara minaccia alla sicurezza, ai mezzi di sussistenza e ai diritti delle persone: es. sistemi o applicazioni di intelligenza artificiale che manipolano il comportamento umano per eludere il libero arbitrio degli utenti (ad esempio giocattoli che utilizzano l'assistenza vocale che incoraggiano comportamenti pericolosi dei minori) e sistemi che consentono il "punteggio sociale" da parte dei governi.
- b) **Rischio elevato:** vi rientrano la **giustizia**, le infrastrutture critiche, la formazione educativa e professionale, il lavoro e mercato dell'occupazione, servizi essenziali privati, forze dell'ordine, immigrazione ed asilo. Sono previsti
 - 1) Controlli sulle norme da parte delle **autorità nazionali** di vigilanza del mercato competenti ed il controllo sugli standard da parte di un **Comitato europeo per l'intelligenza artificiale**.

Previsti

- 2) rigorosi obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi
- 3) Alta qualità dei dataset per ridurre i rischi di discriminazione
- 4) Tracciabilità dei risultati, Documentazione dettagliata, informazioni chiare, misure di supervisione umana, elevati livelli di robustezza, precisione e sicurezza degli algoritmi
- c) **Rischio limitato.** Previsti obblighi di trasparenza specifica. Si tratta, per es., dei chatbot, ed in tal caso è previsto che l'utente debba essere chiaramente informato che sta interagendo con una macchina
- d) **Rischio minimo.** Vi rientrano le applicazioni abilitate all'uso di IA (come nei videogiochi), o altre applicazioni automatiche (es. antispyam)

8. Amministrazione della giustizia e processi democratici:

- a) i sistemi di IA destinati ad assistere un'autorità giudiziaria **nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti.**

Estrazione delle *features* significative, grazie ad algoritmi di NLP supervisionati e con *reinforced learning*, da Italgire

Apprendimento non supervisionato: analizza dati **non** precedentemente classificati da esperti umani, per costruire delle categorie basate su considerazioni di similarità.



Apprendimento supervisionato: analizza dati precedentemente classificati da **esperti umani**, per apprendere a classificare nuovi dati analoghi ai precedenti.



Apprendimento semi-supervisionato: analizza dati **solo parzialmente** classificati da esperti umani, per estendere la classificazione anche a quelli non classificati.

Reinforcement learning: trova la sequenza ottimale di scelte in un determinato scenario, guidato da **premi** e **punizioni** precedentemente impostati da esperti umani.



L'organizzazione della giustizia e l'intelligenza artificiale: **com'è oggi**

La statistica funge da supporto alle decisioni organizzative

I dati vengono estratti, raggruppati ed organizzati secondo una logica dettata dalle regole della statistica e quindi vengono analizzati

Home

Cerca in questo sito

Procedimenti Civili - flussi

Home
La DG-Stat
Studi analisi e ricerche
Monitoraggio della giustizia

Procedimenti civili 2014-2021

Il report sottostante permette la navigazione delle statistiche dei flussi civili del DWGC (data warehouse giustizia civile). Il report è stato sviluppato in Tableau e consente la consultazione e l'estrazione dei dati utilizzando varie modalità di analisi e con la possibilità di selezionare i diversi indicatori disponibili.

È possibile scaricare il file dati dei flussi civili (anni 2014-2021) qui: [TableauCivileFlussi2014-2021.xlsx](#)

Note importatni:

- A partire dal 30 luglio 2020 i flussi del 2019 sono stati aggiornati per recepire alcune modifiche evolutive.
- A partire dal 2021 la classificazione è stata modificata per tenere conto dei flussi relativi al tribunale delle imprese (come da aggiornamento del registro informatizzato dell'11 gennaio 2021).

Giustizia civile - flussi

<	Home	Flussi nazionali	Flussi per distretto	Flussi per sede	Registro SICID	Mappa corti d'appello	Ma	>
---	------	------------------	----------------------	-----------------	----------------	-----------------------	----	---

Il presente report consente la navigazione dei dati relativi ai procedimenti civili delle corti d'appello e dei tribunali italiani desunti dal **data warehouse della giustizia civile** (DWGC - in funzione dal 2014). I procedimenti civili sono stati suddivisi secondo una **classificazione** delle materie a tre livelli:

- Macro-materia (7 voci)
- Materia (36 voci)
- Dettaglio (76 voci)

A partire dal 2021 la classificazione è stata aggiornata per tenere conto dei flussi relativi al tribunale delle imprese (come da aggiornamento del registro informatizzato dell'11 gennaio 2021).

L'organizzazione della giustizia e l'intelligenza artificiale: **come potrebbe essere**



**minore durata
dei processi
civili**

KB: i dati presenti nei registri informatici, ovvero

- dati relativi agli uffici giudiziari
- dati relativi all'oggetto delle controversie
- dati relativi alla numerosità delle parti
- dati relativi al valore della controversia
- dati relativi alla qualità delle parti (persone fisiche, società, banche)
- dati relativi alla numerosità degli atti di parte e dei documenti
- dati relativi alla distanza tra un'udienza e l'altra
- dati relativi al numero di magistrati e personale di cancelleria

...

Output esempio: **dati relativi all'inizio ed alla definizione di ciascuna controversia**

Individuazione delle *features* significative che hanno inciso sulla durata del processo => strumenti organizzativi correttivi



*Attestazioni di conformità ridotte
ai casi essenziali*

Un «glifo» in luogo delle attestazioni di conformità

Art. 23 del D.Lgs. 82/2005

2-bis. Sulle copie **analogiche** di documenti informatici può essere apposto **a stampa** un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia **analogica** con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

ATTIVITA'		L'IMPRESA IN CIFRE	
Data inizio attività	02/05/2004	Capitale investito	10.000,00
Attività esercitata	commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiale elettrico, casalinghi.	Addetti al 31/03/2013	1
		Titolari di cariche	1
		Unità locali	0
Codice ATECO	47.19.2	Pratiche RI dal	0
Codice NACE	47.19	04/08/2015	
Attività import export	-	Trasferimenti di sede	0
Contratto di rete	-	Partecipazioni (1)	-
Albi ruoli e licenze	sì		
Albi e registri ambientali	-		

Data iscrizione	18/05/2004
Stato Impresa	cancellata
Data cancellazione	16/09/2013
Data ultimo protocollo	30/06/2013
Titolare Firmatario	CARMELA



RG n.

Repert. n. [REDACTED]/2022 del 10/06/2022



II sezione Civile
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel RGN [REDACTED] nell'anno 2017 avente ad oggetto: azione accertamento negativo del credito

TRA

_____ rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'_____ e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla V _____

ATTORI

E

_____ , in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, giusta procura generale alle liti in autentica dr. _____, Notaio in _____ del
_____, dall'avv. _____ con studio in _____
alla _____ ed ivi elettivamente ivi domiciliata

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 04.02.22, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, con ordinanza emessa in pari data, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione della detta ordinanza.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la [REDACTED], unitamente ai fidejussori [REDACTED] premettevano che la prima [REDACTED] aveva intrattenuto con la [REDACTED] i rapporti di conto corrente ordinario affidato n. [REDACTED]

Interoperabilità tra i sistemi informatici della Giustizia ed Agenzia Entrate

La trasmissione telematica dei provvedimenti
soggetti ad imposta di registro

L'interrogazione diretta da parte del giudice o del
cancelliere della banca dati delle dichiarazioni
reddituali dei componenti del nucleo familiare della
parte ammessa al PSS in fase di liquidazione

L'interrogazione del sistema di gestione delle
fatture elettroniche onde verificare la “verità” di
quelle allegate alle domande di ingiunzione

L'ingiunzione basata su fatture elettroniche

Il decreto ingiuntivo “automatico”

1. L'avvocato deposita domanda di ingiunzione basata su fatture elettroniche
2. Il SICID, mediante funzioni di cooperazione applicativa con i sistemi di AdE, verifica che le fatture siano «vere»
3. Il sistema genera direttamente l'ingiunzione di pagamento

(problemi di costituzionalità)

L'ingiunzione dell'avvocato

1. L'avvocato accerta, attraverso servizi messi a disposizione da AdE, che le fatture siano «vere» ed emette l'ingiunzione, che provvede a notificare
2. Decorso il termine per l'eventuale opposizione, se l'ingiunto non ha adempiuto, l'avvocato deposita al Tribunale competente la richiesta di esecutorietà, che viene concessa se le notifiche sono regolari

I Tribunali “smart”

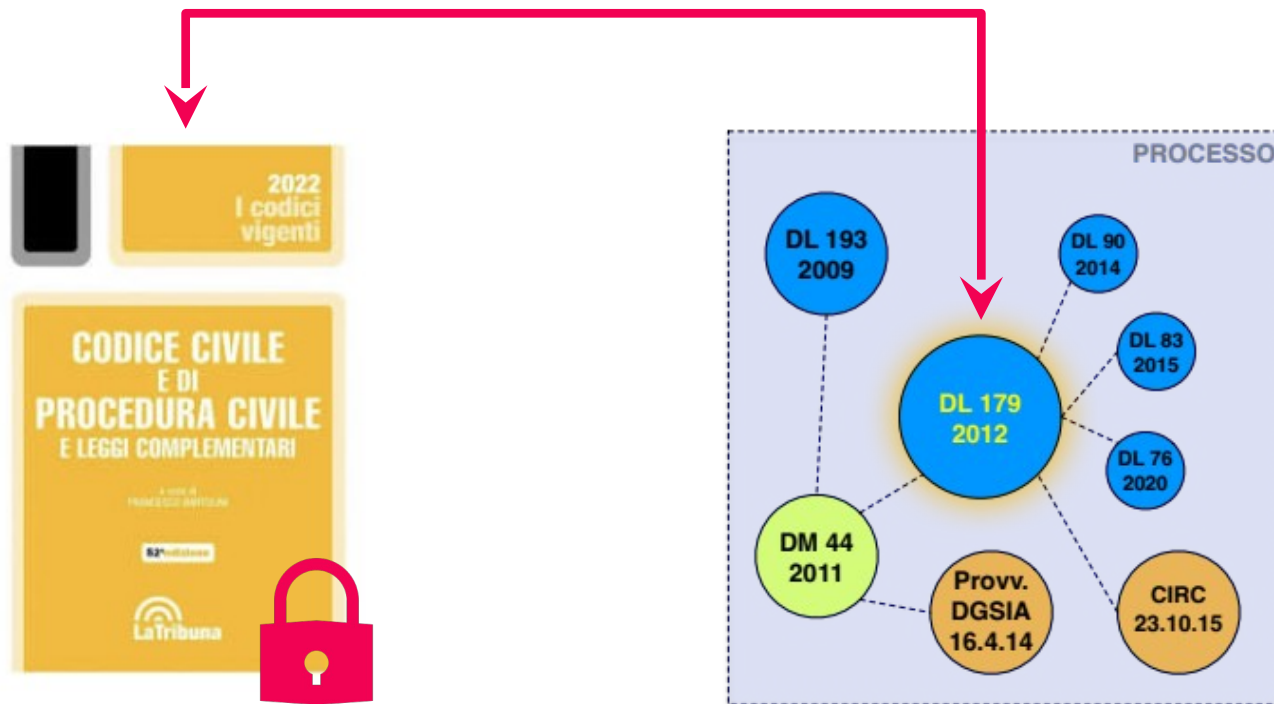
- ▷ Realizzazione di dispositivi elettronici di orientamento e degli avvocati e degli utenti da installare all'interno dei palazzi di giustizia, che funga anche da sistema elettronico di chiamata delle udienze, ivi inclusa la realizzazione di app per smartphone
- ▷ La creazione delle “*note.dirittopratico.it*” su piattaforma ministeriale integrate con Consolle Magistrato
- ▷ La robotizzazione delle attività ripetitive
- ▷ La creazione di sistemi di CRM che minimizzino la necessità dei cittadini di accedere fisicamente nei palazzi di giustizia
- ▷ Le copie dei provvedimenti autorizzatori in materia di volontaria giurisdizione rilasciate sull'app IO a favore dei cittadini richiedenti

3.

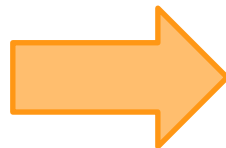
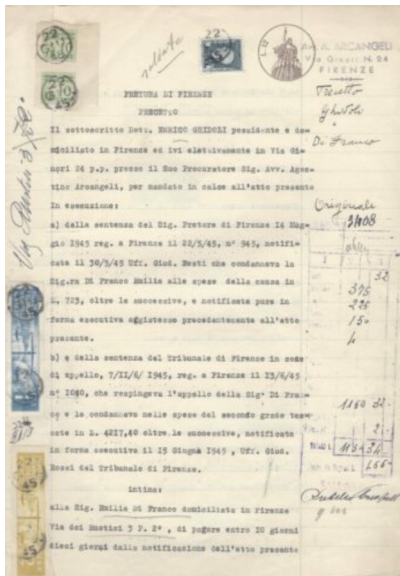
Linee di possibile evoluzione

(forse...)

I PRINCIPI DI UNA RIFONDAZIONE



I PRINCIPI DI UNA RIFONDAZIONE

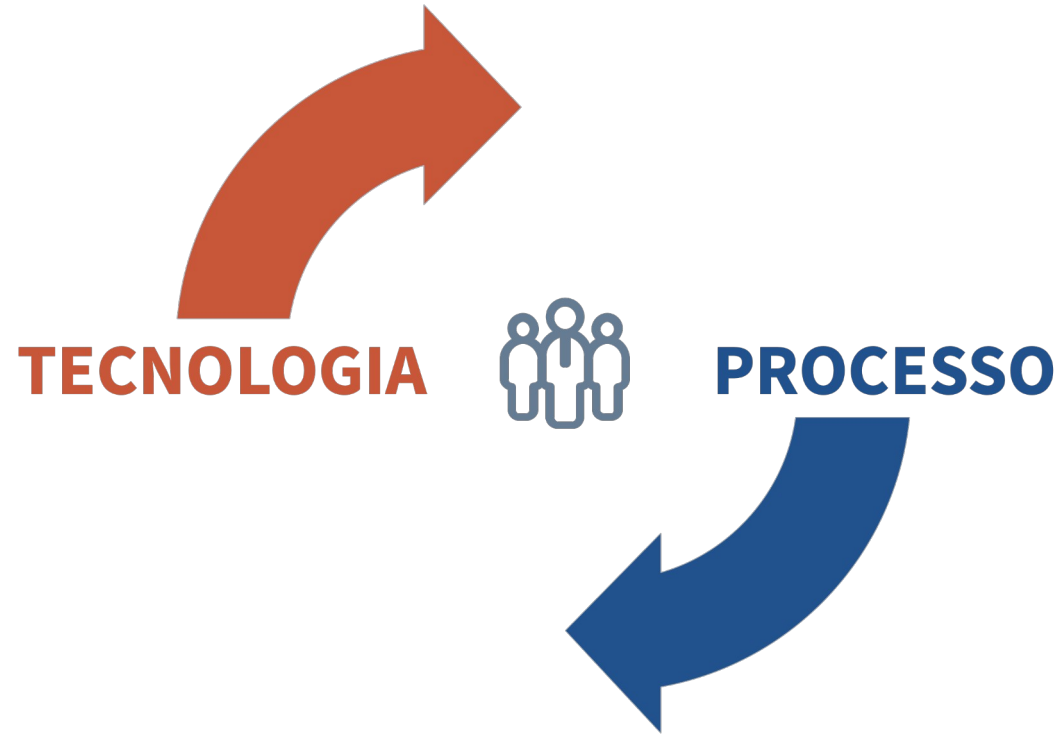


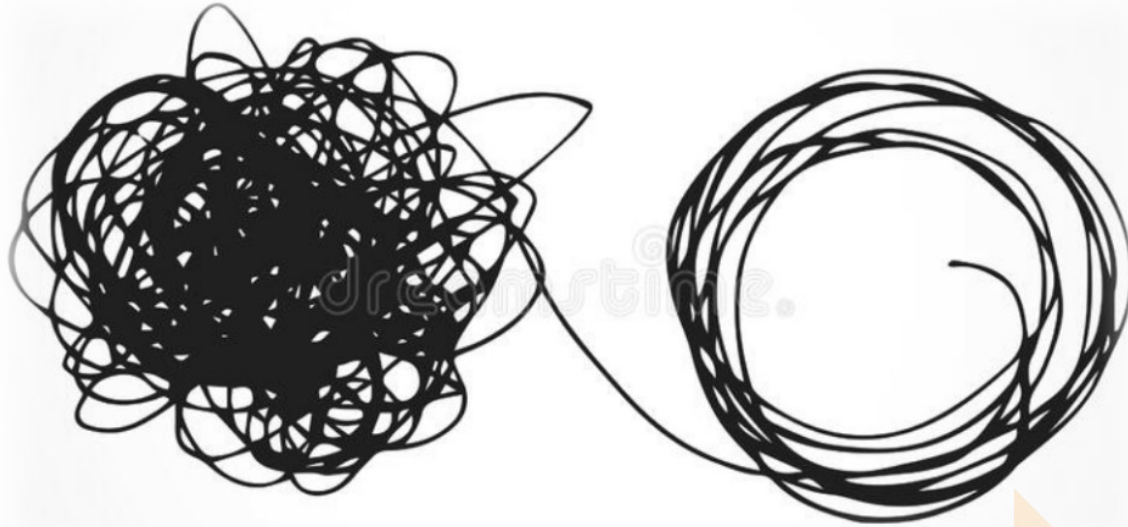




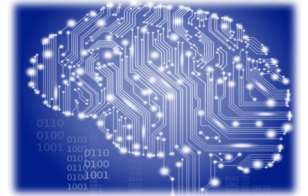
“It is hard to coincide of a truly sustainable court system that in non technologically in tune with the communities that it serves. A system whose foundations lie in a print-based world, dominated by paper and meetings, will soon be out of step with daily lives of citizens of a digital society”

– Richard Susskind, Online courts and the future of justice





**SEMPLIFICAZIONE
AUTOMAZIONE**

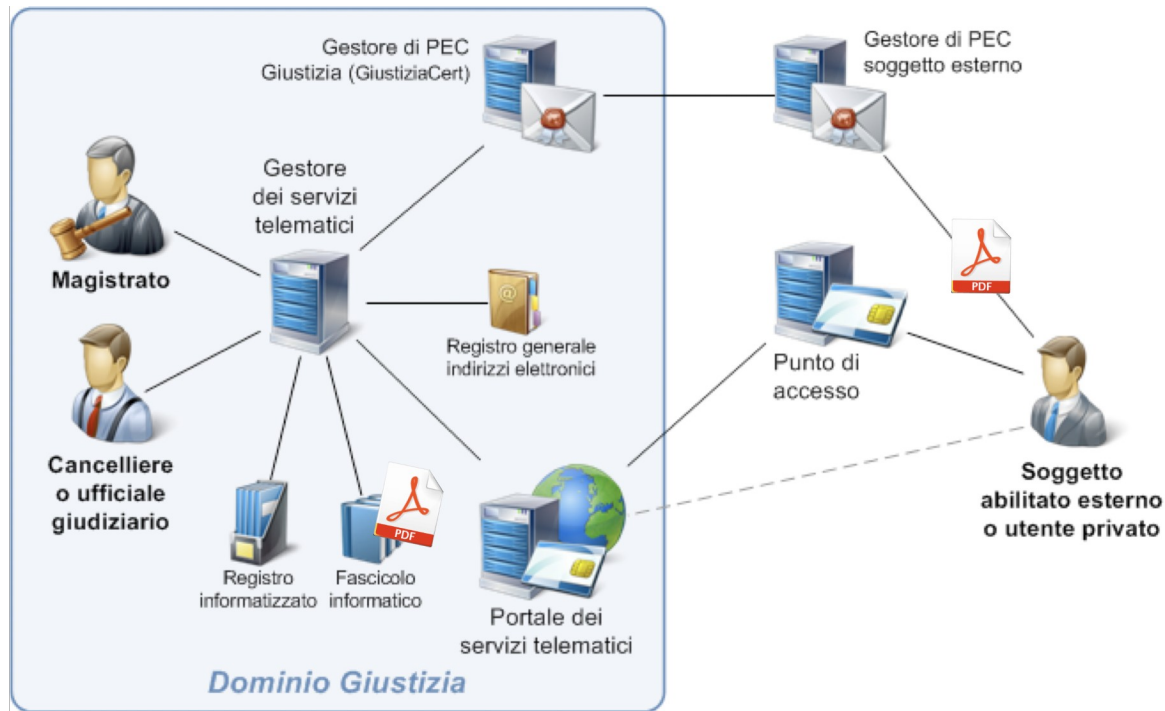


MODALITÀ ALTERNATIVE DEPOSITO **comma 17/b**

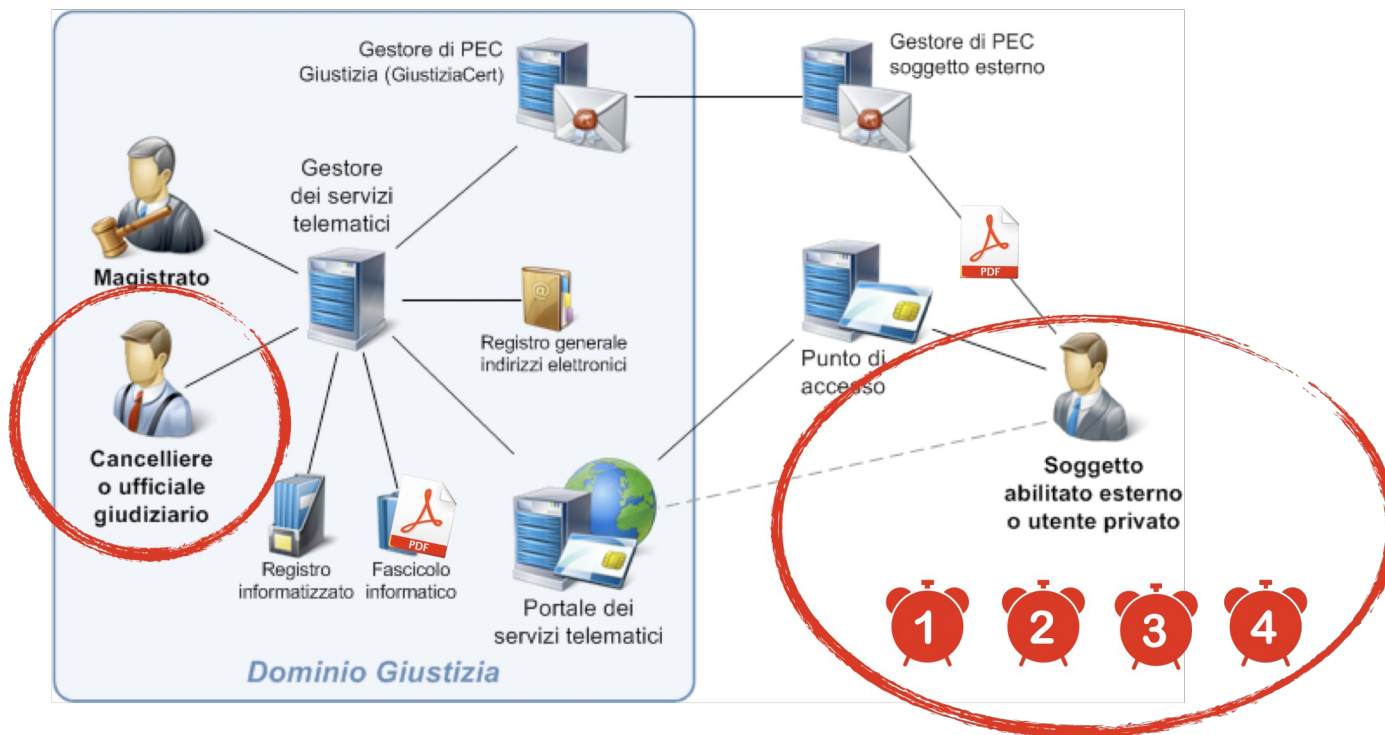
... soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo
della posta elettronica certificata ...



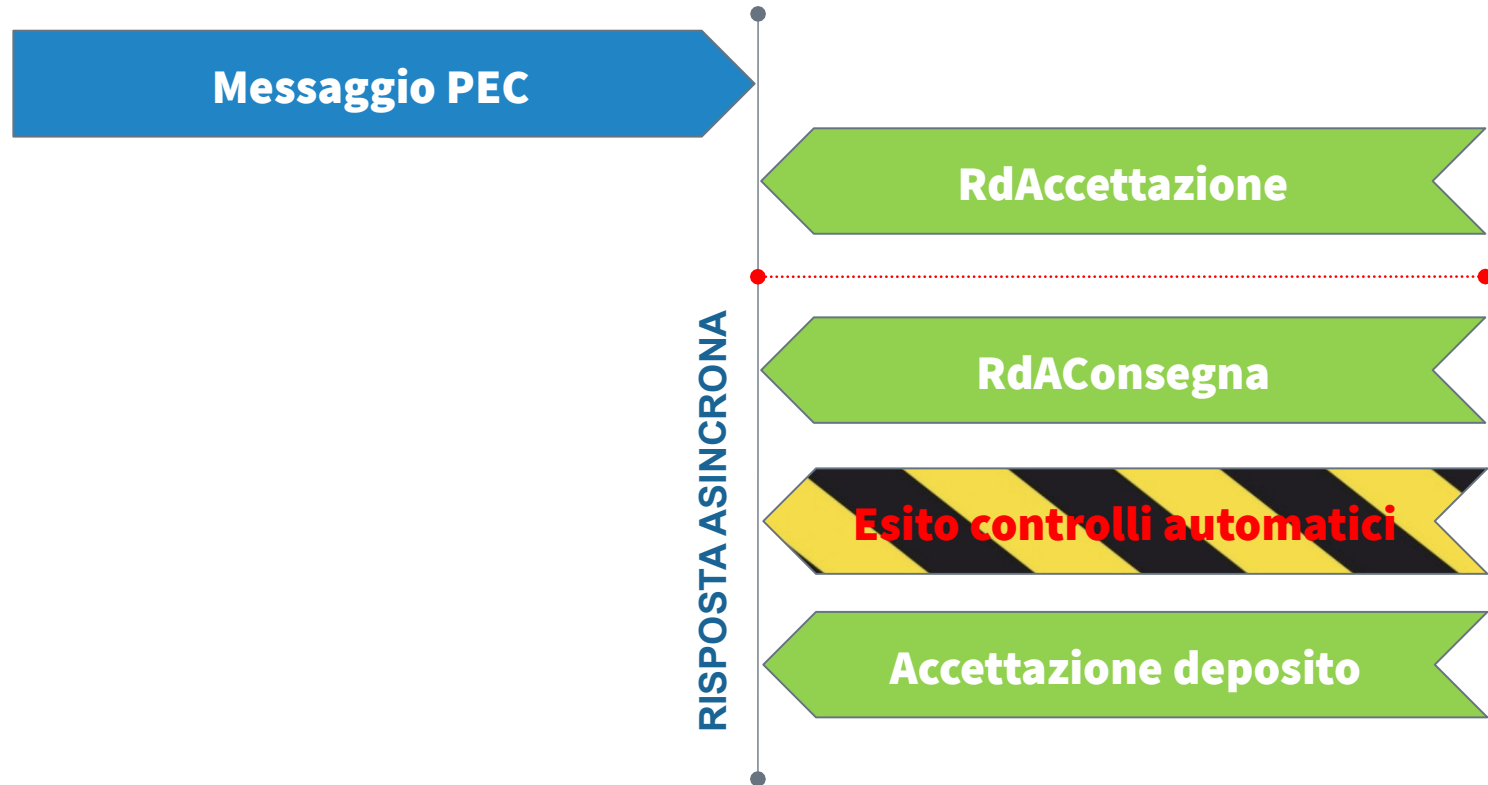
FLUSSO DI DEPOSITO PCT



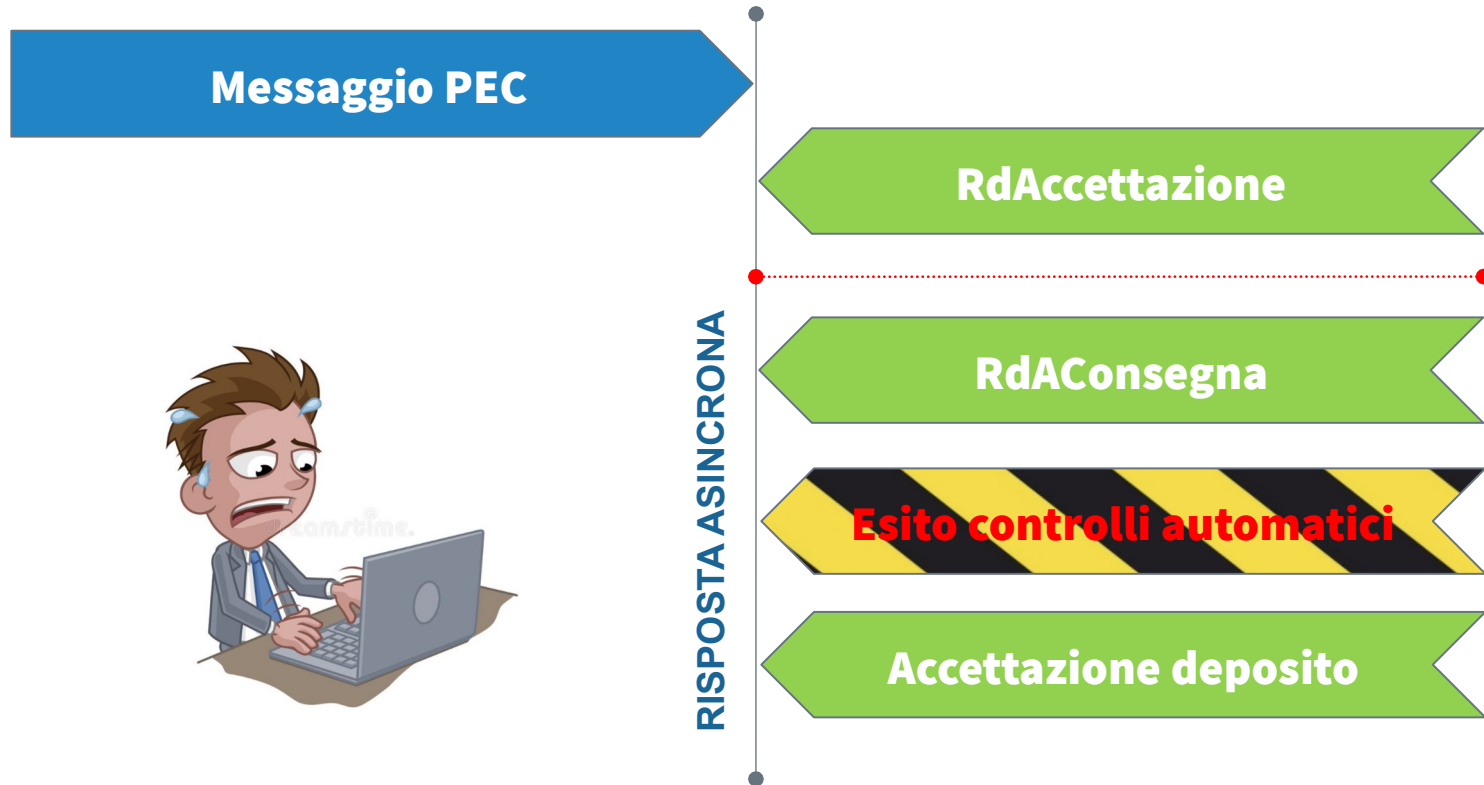
FLUSSO DI DEPOSITO PCT



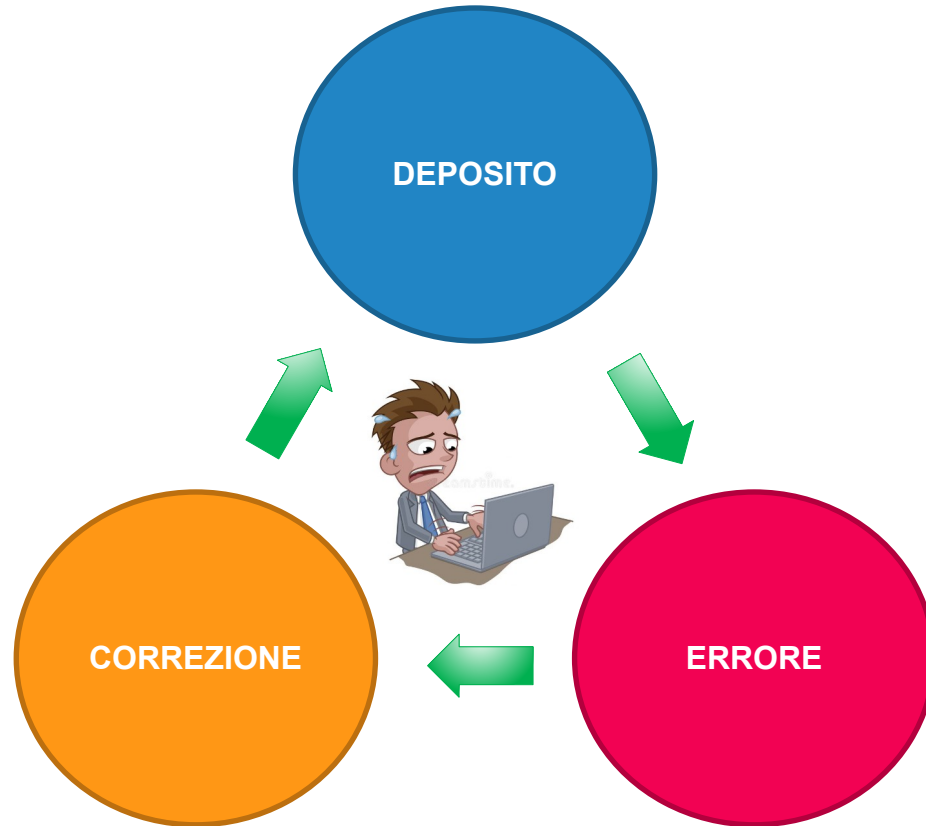
FLUSSO DI DEPOSITO PCT



FLUSSO DI DEPOSITO PCT



FLUSSO DI DEPOSITO PCT



GLI ALTRI PROCESSI TELEMATICI

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

**PRINCIPALE DEPOSITO PEC
SUSSIDIARIO* UPLOAD FILE**

***DIFFICOLTÀ TECNICHE – DIMENSIONI FILE**

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

**ESCLUSIVAMENTE
UPLOAD FILE**

PROCESSO CONTABILE TELEMATICO

**ESCLUSIVAMENTE
DEPOSITO PEC**

PROCESSO COSTITUZIONALE TELEMATICO

**ESCLUSIVAMENTE
UPLOAD FILE**

GLI ALTRI PROCESSI TELEMATICI

PROCESSO PENALE TELEMATICO

UPLOAD FILE (art.415 bis cpp)
INVIO A MEZZO PEC (tutti gli altri atti)

DL.137/2020

... il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal **portale del processo penale telematico** ...

LA SOLUZIONE DEL PPT

ART. 7

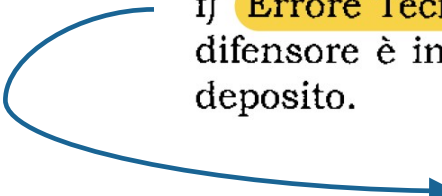
(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 5 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.

LA SOLUZIONE DEL PPT

4. Il difensore può **verificare lo stato del deposito** accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:

- a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
- b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
- c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
- d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia e di querela, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel Re.Ge.WEB da parte della Procura della Repubblica;
- e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
- f) **Errore Tecnico**: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.



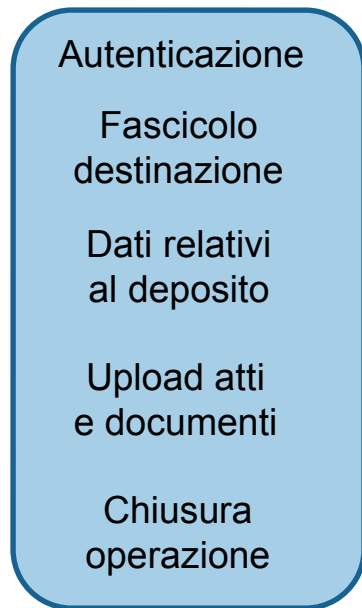
LA PROCEDURA RIMANE ASINCRONA

PORTALE DEL PROCESSO CIVILE

Upload come regola di deposito con **anticipazione dei controlli** nel corso della procedura di deposito sul relativo portale. Consentirebbe, per un verso, al depositante di conoscere e risolvere eventuali problemi in tempo reale e, per altro verso, **l'accettazione automatica** dei depositi con eventuale vaglio solo successivo del cancelliere ove necessario.

PORTALE DEL PROCESSO CIVILE

AVVOCATO



UFFICIO GIUDIZIARIO

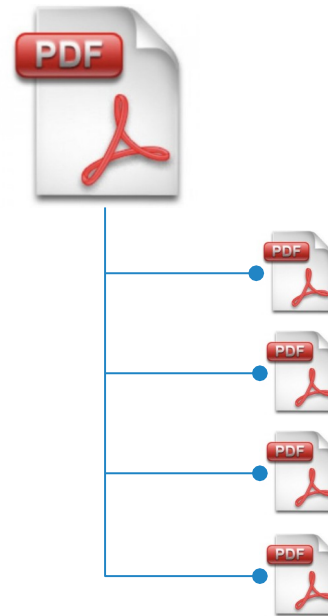


- PERFEZIONAMENTO
- AUTOMAZIONE?



PROCEDURA SINCRONA

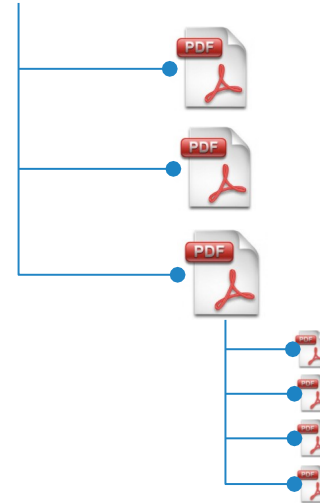
FASCICOLO UNICO



FASCICOLO UNICO



APPELLO



FASCICOLO UNICO

Superamento del concetto di fascicoli di parte e dell'ufficio con creazione di una **repository documentale unica** per tutto il corso del giudizio.

FASCICOLO UNICO

... in virtù del **principio dispositivo delle prove**, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denuncia di altri eventi, di un **atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti**; ne consegue che è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione.

Cassazione n.10224/2017

FASCICOLO UNICO

... il potere dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.), **la parte ha la facoltà di ritirare e non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti**: ed in tale ipotesi, ove il documento non ridepositato si riveli a lei favorevole, incorre nell'esclusiva sanzione della soccombenza per non aver fornito la prova della propria pretesa.

Cassazione n.10819/1998

FASCICOLO UNICO

La parte, nell'esercizio del suo potere dispositivo delle prove (art. 115 c. p. c.), ha la **facoltà di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti**, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non più ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione; mentre **l'altra parte**, ove tale documento le giovi, qualora **non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp. att. c. p. c. a farsi rilasciare dal cancelliere copia** di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, **non può dolersi delle conseguenze derivanti dalla sua inattività**.

Cassazione n.5627/1982

STRUTTURAZIONE ATTI



Esempio di etichettatura

<domanda01>

(1) in via preliminare: dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'istanza di sospensione del titolo esecutivo essendo carente il presupposto dei gravi motivi di cui all'art.615 c.p.c., nemmeno dedotti da controparte;

</domanda01>

<domanda02>

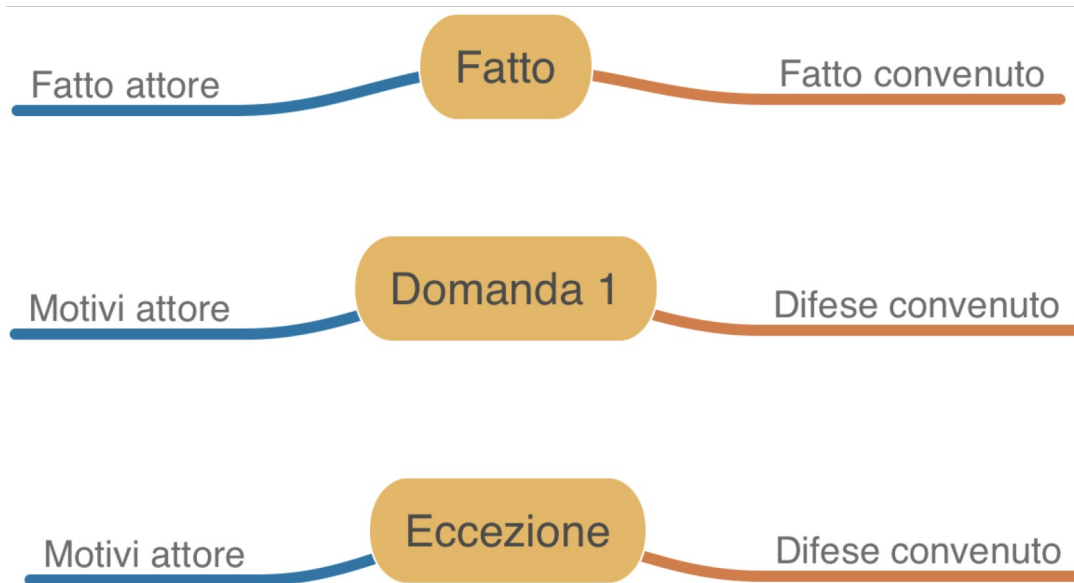
(2) nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;

</domanda02>

<domanda03>

(3) condannarsi gli attori alla integrale rifusione delle spese del giudizio.

</domanda03>



COLLEGAMENTI IPERTESTUALI UBIQUI

Dotare **atti** e **documenti** depositati di **permalink** che consentano di collegarli non solo nell'atto unitamente ai quali vengono depositati, ma in **qualsiasi atto** anche successivo ed anche nei successivi gradi del giudizio grazie **all'unicità del fascicolo**.

COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

Abrogazione delle comunicazioni di cancelleria da sostituire con dei **sistemi di alert push** per tutti gli attori del processo interfacciabili con sistemi di gestione dell'avvocato.



Question-time

Grazie
per l'attenzione

Giovanni Rocchi
Roberto Arcella

